



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**MASSIMO PACE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>47</b>	<b>13/02/2026</b>	<b>216</b>	<b>02</b>	<b>02</b>

Oggetto:

***Reg. (CE) n.1013/06 art. 13 Autorizzazione Notifica Generale IT005781 validità al 04.02.2027  
Spedizione Transfrontaliera Rifiuti non pericolosi in GERMANIA EER 19 12 12 – 5.000,00 tn -  
Mov. 250 – R1 Notificatore/Produttore: Rotambiente s.r.l. Destinatario: EEW Energy from  
Waste Saarbrücken***

## IL DIRIGENTE

### VISTO:

1. Il Regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) 1013/2006, secondo cui ai sensi dell'art. 85 comma 2 *"Tutte le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026"*;
2. il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti del 14.06.2006 e s.m.i. ed allegati, relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti transfrontalieri;
3. che detto Regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti: tra i paesi dell'UE all'interno dei confini del UE o con transito attraverso paesi terzi; importati nell'UE da paesi terzi; esportati dall'UE verso paesi terzi; in transito nel territorio dell'UE, con un itinerario da e verso paesi terzi;
4. che detto Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/06;
5. il Reg. UE 660/2014 "Piano Nazionale delle ispezioni", che ha rafforzato i sistemi di controllo dei paesi dell'UE stabilendo requisiti minimi di ispezione ed attenzionando i rifiuti pericolosi, oggetto di spedizioni illegali, non trattati correttamente, imponendo l'obbligo agli Stati Membri di adottare Piani di Ispezione entro il 2017, ai sensi del novellato art. 50 comma 2 *bis* del Reg. (Ce) 1013/2006;
6. il D.M. 22 dicembre 2016, in ottemperanza a quanto previsto al punto precedente, che ha provveduto ad adottare il "Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento", ai sensi del Reg. UE n. 660/2014 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, art. 1, paragrafo 3, lett. b);
7. il "Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta", cd. S.I.S.P.E.D., ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/2006, che raccoglie i dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di controllo;
8. l'art. 196 comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il quale prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui al Regolamento (CE) n.1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, sono di competenza delle Regioni;
9. l'art. 194 comma 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Reg. (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati...i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del già menzionato regolamento..."*. Pertanto, il successivo comma 5 prevede che *"sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370."*;
10. che la Delibera n. 852 del 12/3/1999 della Regione Campania ha disciplinato la sorveglianza e il controllo in materia di rifiuti transfrontalieri, compresi nel campo di applicazione dell'ex Regolamento (CEE) n. 259/93, oggi Regolamento (CE) 1013/06 e s.m.i. e Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370/98;
11. che la nota prot. n.70416/2003, del Coordinatore dell'A.G. Ecologia, Tutela dell'Ambiente comunica che le Autorità competenti di Destinazione/Spedizione sono i Dirigenti delle UOD competenti per territorio;
12. la D.G.R. n. 592 del 25/10/2016;
13. la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 ed allegato;

## CONSIDERATO CHE:

- in data 27.10.2025 PG/2025/565329, il Notificatore/Produttore, nella persona del Legale Rappresentante, presentava **istanza** di rilascio di documenti di notifica e movimento, finalizzata alla spedizione transfrontaliera di **5.000,00 tn** di rifiuti non pericolosi classificati al codice **EER 19 12 12**, mediante **250 movimentazioni**, prodotti dalla Rotambiente s.r.l., presso l'impianto sito alla Zona Industriale ASI – Via Pizzone 1 – 84085 Mercato San Severino (SA) e destinati ad operazione di recupero in **R1** presso il destinatario **EEW Energy from Waste Saarbrücken Am Blücherflöz 12, 66538 Neunkirchen (Deutschland)** - Sede Impianto: **EEW Energy from Waste – Industriestrasse , 300 – 50354 Hürth (Deutschland)**, da effettuarsi nel periodo ricompreso dallo **05.02.2026** allo **04.02.2027**, in considerazione della *“indisponibilità impianto in Italia” (Doc. 1A Casella 11 e Studio di Fattibilità Ambientale)* e provvedendo a versare gli oneri amministrativi corrispondenti a 5 documenti di movimento pari ad € 129,11, mediante sistema di pagamento PagoPA di cui alla ricevuta del 20.10.2025 (**id univoco versamento: RF63013300000003059590000**) Banca Intesa San Paolo S.p.A., ai fini del rilascio dei richiesti documenti di Notifica e Movimento (1A-1B);
- in data **28.11.2024** con nota acquisita al **prot. reg. n. 2024.0569309** del **29.11.2024**, il Notificatore **Rotambiente S.r.l.**, nella persona del Legale Rappresentante, presentava **istanza** di rilascio di documenti di notifica e movimento, finalizzata alla spedizione transfrontaliera di **8.000,00 tn** di rifiuti non pericolosi classificati al codice **EER 19 12 12**, mediante **300 movimentazioni**, prodotti dalla Rotambiente Srl, luogo di produzione del rifiuto - Zona Industriale ASI – Via Pizzone 1 – 84085 Mercato San Severino (SA) e destinati ad operazione di recupero in **R1** presso il destinatario **EEW Energy from Waste Saarbrücken Am Blücherflöz 12, 66538 Neunkirchen (Deutschland)** - Sede Impianto: **EEW Energy from Waste – industriestrasse , 300 – 50354 Hürth (Deutschland)**, da effettuarsi nel periodo **05/02/2025** e il **04/02/2026**, in considerazione *“indisponibilità impianto in Italia” (Doc. 1A Casella 11 e Studio di Fattibilità Ambientale)* e provvedendo a versare gli oneri amministrativi corrispondenti a 5 documenti di movimento pari ad € 129,11, mediante sistema di pagamento PagoPA di cui alla ricevuta del 28.11.2024 (**id univoco versamento: RF88013300000002417920000**) Banca Intesa San Paolo, ai fini del rilascio dei richiesti documenti di Notifica e Movimento (1A-1B);
- In data 20.11.2025, PG/2025/643250, si provvedeva a comunicare al Notificatore **avvio del procedimento** indicando, tra gli altri, informazioni e documentazioni da trasmettere, posti a corredo dei documenti di notifica e movimento, **rilasciandosi**, in formato digitale, i **documenti di notifica e movimento** rispettivamente numerati al n. **IT005781**, invitandolo ad apporre firme elettroniche a tutti i documenti successivamente prodotti;
- In data 20.11.2025, PG/2025/643491, si **comunicavano** gli estremi della notifica in argomento agli **Organi di Controllo** previsti dal Piano Nazionale Ispezioni – D.M. 22 dicembre 2016 – ai fini dell'attivazione delle procedure ispettive a garanzia di una più efficace e regolare pianificazione delle stesse, comunicando, altresì, la successiva registrazione della notifica sulla piattaforma S.I.S.P.E.D.;
- In data 12.12.2025 PG/2025/703665 – integrazione del 15.12.2025 PG/2025/709096 – il Notificatore **trasmetteva** alla scrivente la **Notifica transfrontaliera** corredata dalle informazioni e documentazioni richieste, opportunamente dotati di firma digitale, dalla quale risultava che:
  - o i rifiuti in notifica, **prodotti** dalla **Rotambiente s.r.l.** e classificati al codice **EER 19 12 12**, *“sono prodotti da operazioni di cernita, selezione automatica e riduzione volumetrica di soli rifiuti non pericolosi da cicli industriali. I rifiuti in ingresso alla linea di trattamento vengono prima cerniti su un apposito nastro per il recupero delle frazioni polimeriche, carta e cartone e legno inviato ad un impianto di selezione automatica per il recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi (nastro con deferrizzatore). Il rifiuto finale viene triturato e, dopo il controllo analitico, avviato alle operazioni di recupero presso impianti di valorizzazione energetica. Le principali matrici di rifiuti che generano*

19 12 12 sono imballaggi a perdere di ferro, plastica, legno, metalli misti, ecc., stracci, indumenti protettivi, filtri aria, rifiuti da costruzione e demolizione e simili derivanti da automotive per il nostro 80%, attività industriali quali produzione tessuti, manutenzioni meccaniche/ impiantistiche, estrusioni plastiche – ad esempio filtri di purificazione, filtri di processo e filtri aria.”. L'impianto di produzione – sito in Zona Industriale ASI – via Pizzone, 1 I-84085 Mercato San Severino (SA) – risulta dotato di Autorizzazione D.D. 158 del 19.12.2017 – D.D. 325 dello 09.11.2023; (Cfr. Dossier pagg. 62-63 – pagg. 101-124)

- o il rifiuto in notifica, identificato dal Produttore al **codice EER 19 12 12**, quale rifiuto solido non polverulento proveniente dall'impianto di produzione di cui sopra, risulta prelevato e campionato da personale tecnico del laboratorio Analysis s.r.l., Lab. N. 0930 L, metodo di campionamento UNI EN 10802:2013. Dal R.d.P. 251020219 del 27.10.2025 e dal certificato di analisi al medesimo allegato, si evince la non pericolosità del rifiuto speciale ed il possibile avviamento di questo presso *“idoneo impianto di trattamento regolarmente autorizzato ad accettare di tale tipologia”*. (Cfr. Dossier 179-197)
- o che tali rifiuti, alla rinfusa (Doc.1A Casella 7), sono destinati ad operazioni di **Recupero in R1 in Germania** – paese appartenente all'Unione Europea, aderente alla decisione OCSE (Organizzazione Cooperazione Sviluppo Economico) ed alla Convenzione di Basilea – presso il destinatario **EEW Energy** from Waste Saarbrücken InduAm Blucherflos 12 – D-66538 Neunkirchen – sede impianto Industriestrasse, 300 – D50354 Hurth, n. registrazione E36232090 dotato di certificazione n. SMU/1076/023-d pratica n.. ZZGT0020000742008 con validità al 17.08.2026 e autorizzazione del 25.05.2007 n. 56.8851.8 1-8-156/06-iv in cui risulta l'ammissione del rifiuto EER 19 12 12 in spedizione; (Cfr. Dossier pag. 89, 199-207 e 225-279)
- o nel merito delle descritte operazioni di Recupero, si precisa:
  - a) Il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero: ***“Una piccola parte dei residui della pulizia dei gas di combustione dello zaino della centrale RDF (circa 5 t) viene inviata alla GSES Sondershausen per lo smaltimento;”***
  - b) Volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili: ***“La proporzione di residui non riciclabili (vedi punto a)) è inferiore all'1%”;***
  - c) Valore presunto del materiale recuperato ***“Il valore dei materiali riciclati è di circa 0,225 milioni di euro più l'IVA;***
  - d) Costo del recupero ***“Il riciclo produce circa 900 tonnellate di cenere di fondo riciclabile, i costi del riciclo sono di circa 50.000 euro più IVA e circa 210 tonnellate di residui riciclabili derivanti dalla pulizia dei gas fumi; qui i costi per il riciclo sono di circa 60.000 euro. I costi per la rimozione dei residui non riciclabili della pulizia dei gas di combustione (circa 5t) ammontano a circa 3000 euro”;*** Costo del recupero è pari a 120,00 €/tn (Cfr. Dossier pagg. 65-69, 201 e 223, Integrazione del 15.12.2025 PG/2025/709096)
- o le operazioni di **Recupero R1** da effettuarsi presso l'impianto di destinazione suindicato, consistono nel generare *“energia da RDF per alimentare il parco chimico Knapsack.. Il combustibile sostitutivo viene bruciato in due linee di combustione a griglie identiche. Il vapore e l'elettricità prodotti vengono immessi nelle reti di gasdotti dello Knapsack Chemical Park...”* (Cfr. Dossier pagg. 199-207)
- o Il **Contratto** stipulato tra il **Notificatore** e il **Destinatario** per un quantitativo di 5.000,00 tn di rifiuti non pericolosi classificati al codice EER 19 12 12 per operazioni di recupero in R1, risulta a norma del Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i.; (Cfr. Dossier pagg. 71-72)
- o la spedizione proposta verrà effettuata mediante il ricorso ad un **itinerario principale e due itinerari alternativi:**
  - **Itinerario Principale (Km max 1.848) R + T + R (Strada/Ferrovia/Strada:**

Origine nell'impianto di produzione suindicato prosecuzione verso il Terminal Incoronata Foggia (148) per poi giungere al Container Terminal Hall in Tirol – Terminal DUSS Koln Eifeltor proseguendo su strada verso l'impianto di recupero **EEW Energy** con sede in Industriestrasse, 300 – D50354 Hurth;

- **Itinerario Alternativo 1 (Km max 1.891) R + T + R (Strada/Ferrovia/Strada):**

Origine nell'impianto di produzione suindicato prosecuzione verso il Terminal Incoronata Foggia (192) per poi giungere al Container Terminal Hall in Tirol – Terminal DUSS Koln Eifeltor Brennero proseguendo su strada verso l'impianto di recupero **EEW Energy** con sede in Industriestrasse, 300 – D50354 Hurth;

- **Itinerario Alternativo 2 (Km max 1.735) R (Strada):**

Origine nell'impianto di produzione suindicato prosecuzione su strada verso l'impianto di recupero **EEW Energy** con sede in Industriestrasse, 300 – D50354 Hurth;  
(Cfr. Itinerari Dossier Pagg. 53-61 - Lista Vettori Dossier pagg. 45-50 di cui All. 3 del presente provvedimento)

- o tutti i **vettori** elencati in notifica, come da dichiarazioni, dispongono di valide **polizze RC** e di **valide ed efficaci autorizzazioni** al trasporto del rifiuto per tutti i Paesi interessati dall'itinerario e che il Notificatore/Produttore è dotato di **polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi in corso di validità** n. OX00020860 Revo Speciality Liavility XEnterprises (Cfr. Dossier pagg. 127, 177 e 213 – Doc. 1 A Casella 17)
- o Informazioni sulle misure da prendere per garantire la **sicurezza del trasporto**, non risultano adottate prescrizioni particolari per le movimentazioni (Cfr. Doc. 1 A Casella 7 – Pagg. 96-97)
- o I **costi** sostenuti dal Notificatore per il **trasporto dei rifiuti** sono pari a **€ 112,50**; (Cfr. Dossier pag. 79)
- o Il Notificatore risulta regolarmente iscritto alla **C.C.I.A.A. di Salerno** dal 21.12.2015, n. REA SA-446255, iscrizione Registro delle imprese n. 05441340659; (Cfr. Visura del 16.09.2025, pag. 26 Dossier)
- o Il Notificatore/Produttore, come da **autocertificazione antimafia**, nella persona del Legale Rappresentante dichiarava la insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.; (Cfr. Dossier pag. 125)
- o Il Notificatore/Produttore, come da **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, nella persona del Legale Rappresentante dichiarava di *“non aver subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente (art. 12 lett. d) del Reg. CE 1013/06”* e *“di non essersi più volte reso responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni (art. 12 lett. c) del Reg. CE 1013/2006”* (Cfr. Dossier pag. 127 e 211)
- o Il Notificatore trasmetteva **idoneo calcolo della garanzia finanziaria** ai sensi del D.M. 370/1998 e, nella persona del Legale Rappresentante, dichiarava che la garanzia finanziaria verrà costituita dal Notificatore/Produttore al più tardi prima dell'inizio delle spedizioni di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i.; (Cfr. Dossier pag. 73 e 88)
- o Il Notificatore/Produttore dichiarava *“in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte, dichiarando, inoltre, che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziaria richieste per i movimenti transfrontalieri”*; (Cfr. Doc. 1A Casella 17 – Dossier pag. 73)
- In data 22.12.2025, PG/2025/729216, ritenuta la notifica debitamente compilata, ai sensi dell'art. 7 Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i., questa Autorità Competente di Spedizione provvedeva a **trasmettere la Notifica transfrontaliera alle Autorità Competenti di Destinazione e Transito** coinvolte in notifica; (Cfr. Elenco Autorità Competenti Interessate Dossier pagg. 51-52)

## DATO ATTO:

- che l'**Autorità Competente di Destinazione in GERMANIA** – Bezirksregierung Köln Zeughausstr 2-10, 50667 Köln – ha espresso la propria autorizzazione alla notifica in argomento, con decisione nr. 52.22-2026-0000129-G-3.7 dello 04.02.2026 fissando l'intervallo di validità della stessa nel periodo ricompreso dallo **05.02.2026** allo **04.02.2027** precisando le specifiche condizioni da rispettare; (**Cfr. Traduzione asseverata consenso trasmessa dal Notificatore con PEC in data 10.02.2026, acquisita al PG/112241/2026 dell'11.02.2026**);
- che l'**Autorità Competente di Transito in AUSTRIA** con nota e-mail del 13.01.2026, ha comunicato di fornire tacito assenso alla notifica, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento (UE) 2024/1157 in combinato disposto con l'art. 9, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1013/2006, **dal 6 febbraio 2026 al 6 febbraio 2027**;

## RILEVATO:

- che il dossier documentale trasmesso dal Notificatore/Produttore Rotambiente S.r.l. è stato compilato in sintonia con le indicazioni contenute nell'Allegato 1C e II, Parte 1 e 2 del Regolamento (CE) 1013/06 ed è costituito da atti, certificazioni, dichiarazioni ed informazioni;
- che la Notifica Generale identificata al n. **IT005781** risulta essere compilata e completa in tutti i suoi elementi e che dalle verifiche effettuate dal Responsabile del Procedimento non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transnazionale dei rifiuti da parte di questa Autorità di Spedizione;
- che alla stregua delle risultanze e degli atti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, per il presente procedimento:

## D E C R E T A

**DI AUTORIZZARE** la società **Rotambiente s.r.l.**, in qualità di Notificatore/Produttore, in conformità al documento di **Notifica n. IT005781, allegato, debitamente timbrato e firmato da questa Autorità Competente di Spedizione (All. 1), in uno al medesimo documento di notifica 1A, ad esso allegato, timbrato e firmato dall'Autorità Competente di Destinazione in GERMANIA (All. 2)**, al trasferimento transfrontaliero di **5.000,00 tn** di rifiuti non pericolosi, in **250 movimentazioni**, classificati al **EER 19 12 12** dall'impianto di produzione della medesima società – sito in Zona Industriale ASI – Via Pizzone 1 – 84085 Mercato San Severino (SA) e destinati ad operazioni di recupero **R1** presso l'impianto **EEW Energy from Waste** – industriestrasse , 300 – 50354 Hürth (Deutschland), **dalla data di emanazione del presente provvedimento ed entro e non oltre il 04.02.2026** (ultima data di arrivo del carico presso impianto di destinazione, come da pag. 6 Autorizzazione Germania);

## DI PRECISARE:

1. che, trattandosi nel caso di specie di Notifica Generale relativa a più spedizioni, la presente autorizzazione è condizionata alla successiva stipula di Decreti Dirigenziali autorizzativi delle diverse spedizioni, posta la copertura delle singole parti della notifica generale con apposite garanzie finanziarie di cui all'art. 6 comma 8, secondo cui *"In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce."*
2. che, ai sensi dell'art. 6 comma 9 *"La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione..."*

3. che lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà autorizzato da questa UOD entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione, del gestore dell'impianto di destinazione finale, del corretto recupero/smaltimento delle singole parti della notifica generale di cui alla garanzia finanziaria costituita;
4. pertanto, che la validità della presente autorizzazione è corredata dalle condizioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. b);
5. che, **la Rotambiente s.r.l. è obbligata ad osservare, oltre alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Destinazione in GERMANIA** – di cui al provvedimento autorizzativo in premessa che qui si intendono integralmente richiamate – ed alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento dalla scrivente Autorità Competente di Spedizione ed a quelle imposte dall'Autorità di Transito in Austria, anche le **seguenti ulteriori prescrizioni**:
  - a. di registrarsi sul “*Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta*”, cd. **S.I.S.P.E.D** ed immettere tutti i dati richiesti inerenti la spedizione di che trattasi, attività finalizzata alla raccolta dei dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti ad uso delle Autorità Competenti coinvolte e per permettere la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di Controllo; ai notificatori/produttori spetta il compito di inserire tre giorni prima per ogni spedizione, la modulistica richiesta datata e firmata per l'impianto di destinazione: MOD.1B di movimento art.16 lett. b) Reg. (CE) 1013/06;
  - b. di comunicare almeno tre giorni prima di ogni spedizione la data di spedizione, alla scrivente Autorità Competente di Spedizione, all'Autorità Competente di Destinazione, all'Autorità Competente di Transito, alla Provincia di Salerno, competente ex art. 197 D.lgs.152/2006 per i controlli di competenza;
  - c. il trasporto, oltre al documento di movimento, deve essere accompagnato dalla copia della presente Autorizzazione, dal Decreto Dirigenziale autorizzativo della singola spedizione, del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità di Destinazione in **GERMANIA**, nonché dalla copia del documento di notifica;
  - d. i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio e, tenuto conto di eventuali percorsi alternativi debitamente previsti stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito ed i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;
  - e. il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma ed effettuati solo con veicoli per i quali sia stata stipulata una sufficiente assicurazione di responsabilità civile;
  - f. **Rotambiente s.r.l.**, in qualità di Notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) 1013/06 lett. b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione a questa UOD, quale Autorità di Spedizione, alla Autorità di Destinazione ed alle eventuali Autorità di Transito, per le attività di controllo ex art. 197 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la copia firmata del documento di movimento con l'inserimento della data effettiva della spedizione e fatta salva la compilazione successiva delle altre voci del medesimo documento di cui all'art.16 Reg. (CE) 1013/06;
  - g. variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente alle Autorità Competenti interessate alla spedizione;
  - h. infine, di trasmettere a copertura delle singole parti della notifica generale copia originale delle polizze fideiussorie eventualmente anticipate in formato digitale, ai sensi delle Linee guida redatte dalla Commissione Europea menzionate in premessa.

**La presente autorizzazione è rilasciata alla Rotambiente s.r.l. per la Notifica IT005781 non è cedibile, né trasmissibile e scade in data 04.02.2027.**

**L'INOSSERVANZA** di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i. ed allegati, nonché le eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier documentale che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione di provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, si provvederà a ritirare l'autorizzazione concessa, oltre ai casi di cui all'art. 9 comma 8 e art. 10 comma 3, al

verificarsi di gravi impedimenti che non rendano possibile la prosecuzione della spedizione e qualora il Notificatore non comunichi con immediatezza eventuali limitazioni alla spedizione, conseguenti ad intervenuti provvedimenti legislativi, giudiziari o simili nazionali ed internazionali.

**DI INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento:**

- all'Autorità di Destinazione in GERMANIA
- all'Autorità di Transito in AUSTRIA;
- al NOTIFICATORE/PRODUTTORE;
- alla DIREZIONE GENERALE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE – 216 00 00;
- all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI Salerno e all'ARPAC – Dipartimento di Salerno, che, ciascuno per quanto di competenza ed in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.lgs. 152/06, procederanno agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD;
- alla Provincia di Foggia - Piazza XX Settembre n. 20 – 71121 Foggia (Pec: [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)) che, per quanto di competenza ed in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.lgs. 152/06, procederanno agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD;
- al COMANDO PROVINCIALE DEI NOE (Nucleo Operativo Ecologico) della Stazione dei CC di Salerno;
- alla CASA DI VETRO per la pubblicazione integrale.

**MASSIMO PACE**

ING. MASSIMO PACE

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*